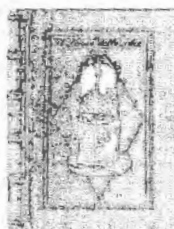


STATUTO
dell'associazione culturale di promozione sociale

IL POZZO DELLE IDEE - APS



COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - È costituita, ai sensi del Codice CIVILE, della legge n.106 del 6 giugno 2016 e del D.L. n. 117 del 3/7/2017 così come modificato dal DL 105 del 3/8/2018 l'associazione di promozione sociale denominata "IL POZZO DELLE IDEE - APS" con sede legale in Bologna, Via Cherubini 18, operante senza fini di lucro. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il cambio della sede legale nell'ambito della città metropolitana di Bologna non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione è indipendente, apolitica, aconfessionale e multiculturale e contro ogni discriminazione. La sua durata è illimitata.

SCOPI E FINALITÀ

Art. 2 - L'Associazione, che opera senza fini di lucro e con finalità culturali, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. L'associazione si propone il raggiungimento dei propri fini istituzionali mediante lo svolgimento continuativo delle seguenti attività:

- a) promuovere la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;
- b) favorire l'inserimento delle persone nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono;
- c) promuovere studi e ricerche nel settore dell'avanzamento culturale nei confronti dei cittadini nel loro tempo libero per una migliore fruizione di strumenti ed occasione formative;
- d) organizzare convegni, seminari, dibattiti e altre occasioni di confronto culturale, anche interdisciplinari, su temi di specifico interesse rivolti sia agli iscritti che ai comuni cittadini;
- e) curare o collaborare alla redazione di pubblicazioni di carattere scientifico, divulgativo e didattico;
- f) stabilire rapporti con Enti, pubblici o privati, Istituzioni e Autorità nell'ambito nazionale ed internazionale nonché con pubblico specializzato o comunque interessato ed anche con l'opinione pubblica in genere, perché vengano adottate iniziative idonee a promuovere le attività culturali statutarie.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- 1) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- 2) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 3) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 4) attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE - BILANCIO

Art. 3 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione ammesse ai sensi del DL 117/2017

Il Fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° luglio al 30 giugno dell' anno successivo. Deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del DL 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo verrà pubblicato sul sito internet dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea.

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, essi hanno tutti uguali diritti e doveri.

Possono essere Soci le sole persone fisiche maggiorenni che si riconoscano nel presente Statuto.

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente .

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, l'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, solo ed esclusivamente in forma scritta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall' Associazione stessa;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare, se maggiorenni, sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti se maggiorenni.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- recesso od esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci.

I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo, da assumersi con la maggioranza dei due terzi da comunicarsi mediante lettera raccomandata o posta certificata per i seguenti motivi:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - quando in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni anche morali all'Associazione. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
- Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione.
- I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

VOLONTARI

Art. 6 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione gratuitamente le proprie capacità ed il proprio tempo. La figura del volontario è normata dal codice del terzo settore (DL 117/2017 e successive modificazioni) . Ai fini di tale Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Vice Presidente dell'Associazione;
- e) il Segretario dell'Associazione;
- f) il Tesoriere dell'Associazione;
- g) il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
- h) l'Organo di Controllo se nominato.

ASSEMBLEE

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle deliberazioni assunte assemblearmente.

L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie presso la sede sociale o presso altro luogo ritenuto idoneo.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto nella pagina internet dell'Associazione per almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o faccia richiesta motivata con l'indicazione delle materie da trattare il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.

Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, un altro socio. Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario la cui nomina spetta all'Assemblea, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci e comunque affisso presso la sede sociale.

Art. 9 - L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'assemblea Straordinaria. In particolare sono compiti riservati all'Assemblea Ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere se ritenuto opportuno il Revisore Unico dei Conti o i membri del collegio dei Revisori;



- eleggere se ritenuto opportuno l'Organo di Controllo
- approvare il bilancio;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare gli eventuali regolamenti;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 10 - L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci fra i Soci che ne hanno diritto.

La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili in conformità alle normative del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa ad esclusione di quelli che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul libro Verbali.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea dei Soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 14 - Il Segretario coordina l'attività dell'associazione e assume le necessarie iniziative per la sua continuità; è responsabile della gestione amministrativa, cura il registro dei soci, cura la gestione del sito internet e si occupa della comunicazione sia interna che esterna.

Art. 15 - Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell'associazione e cura la gestione della cassa, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere è delegato dal Presidente alla firma dei mandati di pagamento.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI O REVISORE UNICO DEI CONTI

Art. 16 - Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l'Assemblea ritenga opportuno eleggerlo, è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti dei membri del Collegio dei Sindaci revisori decada occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'Assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Qualora l'assemblea ritenga opportuno eleggerlo il collegio dei sindaci revisori può essere sostituita dalla figura del Revisore Unico dei Conti che avrà gli stessi diritti e doveri del collegio dei revisori.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17 - L'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dal DL 117/2017: vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esegue il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esegue compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle norme di legge - il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti ispettivi e di controllo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 - La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 10.

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 19 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare

riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, saranno messi a disposizione dei soci dopo l'approvazione per la consultazione sul sito internet dell'associazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA, FORO COMPETENTE

Art. 20 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, tra organi e soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da una conciliatore il quale opererà secondo i principi d'indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti ed in difetto dall'Assemblea dei soci costituita all'uopo. La determinazione raggiunta tra le parti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea dei soci salvo ricorso all'Autorità Giudiziaria di cui è competente il Foro di Bologna.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.

Bologna, 29/10/2022

Fabrizio Pignatelli

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'atto

Registrato al n. 7038 Serie 3

- 8 NOV. 2022

II DIRETTORE TERRITORIALI
DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO
(Marilyna Cicimelli)

